



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

DIREZIONE MERCATI
ELETRICITÀ E GAS

INVIATA VIA E-MAIL

Spett.le
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Viale M. Pilsudski n. 92
00197 Roma
e-mail: davide.valenzano@gse.it

Spett.le
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
Via Cesare Beccaria n. 94/96,
00196 Roma
e-mail: zuccari.massimo@ccse.cc
proventi@pec.ccse.cc

0011729-10/04/2015
PROT. GENERALE / P

Milano, 9 aprile 2015
ELT/EFR/aa

Oggetto: verifica delle Regole Tecniche per la determinazione, ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr, del contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2014 e applicazione dello scambio sul posto nel caso di imprese a forte consumo di energia elettrica

Rif.: lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. del 3 aprile 2015, prot. n. 20150025187 (prot. Autorità n. 11190 del 3 aprile 2015)

Con la lettera in oggetto, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) ha trasmesso alla scrivente Direzione il documento “Regole Tecniche: determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. – Edizione n. 2 Marzo 2015” (di seguito: Regole Tecniche SSP), ai fini della verifica prevista dall'articolo 12 della deliberazione 570/2012/R/efr.

Milano piazza Cavour, 5
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19
tel (+39) 06 697914.1
fax (+39) 06 697914.44

info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it

In particolare, le modifiche introdotte con tali Regole Tecniche SSP rispetto alla precedente edizione si sono rese necessarie al fine di:

- adeguare le medesime Regole Tecniche SSP alle ultime modifiche di carattere normativo e regolatorio relative all'erogazione del servizio di scambio sul posto;
- prevedere, in via cautelativa, che il valore dell'acconto del contributo in conto scambio riferito al secondo semestre dell'anno solare sia posto pari al minor valore tra quello calcolato sulla base dei parametri convenzionali definiti nelle Regole Tecniche SSP e quello calcolato sulla base del valore del conguaglio del contributo in conto scambio degli anni precedenti. Tale previsione, come evidenziato dal GSE, si renderebbe necessaria per evitare di riconoscere acconti superiori rispetto ai conguagli attesi.

Il documento *“Regole Tecniche: determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. – Edizione n. 2 Marzo 2015”* trasmesso dal GSE e allegato alla lettera in oggetto, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 570/2012/R/eel, è positivamente verificato in quanto rispondente ai criteri generali indicati dalla medesima deliberazione.

Inoltre, la scrivente Direzione evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore, dall'anno di competenza 2014, delle disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, si potrebbero presentare convenzioni di scambio sul posto riferite a imprese a forte consumo di energia elettrica. Al riguardo, il comunicato *“Valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per l'anno 2014”* (recentemente pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità), già individua i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per le convenzioni afferenti a tali tipologie di utenti.

Pertanto, in relazione a quanto sopra descritto, si invitano il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ognuno per le proprie competenze, a prevedere delle opportune forme di coordinamento ai fini della corretta applicazione dei valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario nel caso di eventuali convenzioni in scambio sul posto riferite a imprese a forte consumo di energia elettrica.

La scrivente Direzione resta a disposizione per i confronti tecnici che dovessero rendersi necessari.

Con i migliori saluti

Il Direttore
Clara Poletti
